

- l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ridotta al 30% nei confronti degli enti e società finanziari e al 25% nei confronti degli enti e società finanziari a prevalente partecipazione statale;
- gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio e delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, nonché quelli delle obbligazioni e titoli simili emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, da Regioni, Province e Comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio;
- le obbligazioni e titoli simili emessi da enti e società finanziari e da enti di gestione delle partecipazioni statali, e [...] i depositi e conti correnti bancari e postali e [...] le obbligazioni e titoli simili emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende e istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine;
- i premi e le vincite erogati da persone giuridiche pubbliche e private, da imprese, da associazioni non riconosciute e dalle altre organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica;
- le collezioni di interesse artistico o culturale a favore di enti pubblici e fondazioni e di enti morali legalmente riconosciuti, per finalità di assistenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica e per scopi di pubblica utilità;
- il trattamento tributario degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico.

In attuazione della delega, fu emanato il D.P.R. n. 601/1973. In esso, si trovano una serie di agevolazioni specifiche riguardanti:

- assegno del Presidente della Repubblica;
- fabbricati della Santa Sede e i dipendenti della Chiesa Cattolica;
- rappresentanze estere;
- immobili di enti pubblici o ad uso culturale;
- enti istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi;
- manifestazioni propagandistiche dei partiti politici;
- agricoltura;
- cooperazione;

- settore del credito;
- agevolazioni di carattere territoriale (e.g. Cassa del Mezzogiorno);
- interessi delle obbligazioni pubbliche, edilizia economica e popolare, danni di guerra.

L'articolo 42 del decreto, inoltre, dichiarò che *“Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo Stato”*. Al comma 2, si aggiunse che *“con la stessa decorrenza cessano di aver effetto, salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, le disposizioni recanti proroga di esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto o a data da stabilire con il decreto medesimo”*.

Il D.P.R. n. 601/1973 avrebbe dovuto essere soltanto un primo intervento, in attesa di una riforma più organica riguardante gli incentivi. In realtà, non vi furono successivi interventi e la riforma tributaria si fermò a quanto disposto da esso (Ceriani, 2011).

2.5.2. Secondo tentativo di riforma: Legge n. 408/1990

La questione relativa a sussidi e spese fiscali fu affrontata nuovamente circa due decenni dopo, nel 1990. Su iniziativa dell'allora Ministro delle Finanze Formica, il governo ottenne una delega per la revisione delle agevolazioni con la legge n. 408/1990. Il governo, tramite essa, era delegato *“ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione.”* I criteri seguiti, così come enunciati all'articolo 17, sono due, ovvero i) *“le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni”*; e ii) *“le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea”*. I sussidi, in linea teorica, sarebbero dovuti essere applicati per un periodo di tempo limitato in correlazione al raggiungimento di obiettivi di politica economica nazionale. Infine, si stimava una riduzione dell'area di erosione fiscale del 50% (Ceriani, 2011).

A seguito della delega, il Ministero delle Finanze individuò 825 agevolazioni, fra imposte dirette, IVA, imposte di fabbricazione, di registro, bollo e locali. A seguito di ciò, il Consiglio dei Ministri approvò

una bozza di decreto legislativo, riguardante 370 misure, di cui 286 riguardavano le imposte dirette e 84 PIVA. Il decreto legislativo, in maniera dettagliata, elencava *“le norme di riferimento, gli effetti finanziari, la decorrenza e l'eventuale scadenza delle misure, che erano classificate per finalità, per settore d'intervento, per territorio e per forma assunta (esenzione, esclusione, deduzione, detrazione, ecc.)”* (Ceriani, 2011). Lo schema di decreto legislativo si arenò. La Commissione dei trenta¹¹¹ obiettò che i principi della delega erano stati violati, in quanto le modifiche proposte andavano a riformare in maniera strutturale le imposte accennate. Di conseguenza, la legge delega fu ritirata e modificata, con l'aggiunta, *“anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi”* al punto ii). La nuova versione prevedeva anche che la Commissione dei trenta fosse più specifica sulle disposizioni ritenute non idonee rispetto al contenuto della legge delega, nonché sui regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi.

Fu così redatto un nuovo schema di decreto delegato con i seguenti contenuti (Ceriani, 2011):

- riduzione del 20% dei benefici per gli allegati alla tabella A;
- conversione in crediti di imposta per le misure contenute nella tabella B, con gli importi da stabilirsi annualmente tramite il bilancio di Stato;
- abolizione delle misure contenute nella tabella C;
- mantenimento delle misure contenute in tabella D.

Questo schema fu inviato alla Commissione parlamentare dei trenta. La fine della legislatura, però, bloccò sul nascere l'iter legislativo.

2.5.3. Spese fiscali: il rapporto Ceriani (2011)

Il gruppo di lavoro sull'erosione fiscale, voluto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giulio Tremonti e presieduto dal professor Ceriani, ha portato a termine una ricognizione dettagliata di tutte le spese fiscali vigenti in Italia nel 2011. Il gruppo di lavoro ha preso come base l'allegato alla manovra del bilancio dello Stato per il 2011. Come accennato nell'introduzione, l'elenco di partenza è stato integrato con l'inclusione di ulteriori misure, al fine di tenere conto dei regimi sostitutivi a favore. Difatti, l'erosione si riferisce a *“tutti gli scostamenti previsti dalla normativa (inclusi i regimi sostitutivi a favore) rispetto al principio generale dell'imposizione fiscale, che in qualche modo trascende rispetto alla legislazione vigente e fa riferimento a un modello ideale di sistema fiscale ispirato a principi generali”*.

Il principio generale dell'imposizione fiscale segue criteri specifici per ciascuna tipologia di imposta. La regola seguita per le imposte dirette è il modello di tassazione del reddito Schanz-Haig-Simons, ove il reddito totale imponibile è dato dalla somma dei consumi potenziali e l'aumento di ricchezza fra un periodo e il precedente. Dunque, esso include tutti i redditi da lavoro, da impresa, da capitale, più eventuali guadagni in conto capitale sulla ricchezza posseduta. Riguardo alle imposte indirette erariali,

¹¹¹ La Commissione Parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662

L’IVA ha una sua struttura ben consolidata e usualmente vengono censite le deviazioni rispetto alle aliquote ordinarie. Per le imposte indirette di registro o bollo, si è registrata la deviazione rispetto al regime “ordinario”. Infine, per le imposte regionali e locali, la regola adottata sia per l’IRAP, che si riferisce al valore aggiunto netto, sia per l’allora ICI riferita al patrimonio immobiliare, è costituita dal regime ordinario vigente.

La stima degli effetti finanziari, in genere, viene riassunta con la perdita di gettito da parte dell’erario determinata dall’esistenza di un determinato sussidio. L’assunto di base è che, quando un sussidio viene abrogato, il comportamento contributivo degli individui rimarrà invariato. Un secondo metodo tenta di stimare gli effetti finanziari di un’introduzione o abrogazione di un sussidio, in cui si tiene conto anche della potenziale reazione del comportamento dei contribuenti. Un terzo metodo, detto dell’equivalenza di spesa, è definito come il costo della spesa sostenuta dallo Stato se la spesa fiscale venisse convertita in programmi di intervento volti, tramite trasferimenti monetari, a dare ai percettori gli stessi benefici fruiti attraverso la riduzione delle imposte, appare come quello più completo anche se difficile da applicare.

Il secondo e il terzo metodo comportano complessità di calcolo e un certo grado di arbitrarietà nella valutazione dell’impatto dell’introduzione o abrogazione delle spese fiscali. Difatti, essi non sono stati quasi mai adottati dagli altri paesi con l’eccezione della Germania, ove si è optato per l’equivalenza di spesa. Il gruppo di lavoro presieduto da Ceriani, ad ogni modo, si è limitato a valutare l’impatto tramite la prima (e più semplice) metodologia.

In considerazione dell’impostazione qui descritta, il rapporto Ceriani ha censito 720 misure rispetto alle 242 allegate al bilancio dello Stato per il 2011. Così come segnalato nello stesso documento, *“benché la ricognizione effettuata non possa ritenersi con certezza esaustiva, si ritiene di aver raggiunto, con l’attivo contributo dei partecipanti al gruppo, un livello di copertura molto soddisfacente.”*

2.5.4. Sussidi diretti alle imprese: il rapporto Giavazzi (2012)

Le “Analisi e raccomandazioni sul tema di Contributi Pubblici alle Imprese” redatte dal professor Giavazzi e da un gruppo di suoi collaboratori, fu commissionata dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile per essere consegnato il 22 giugno. L’obiettivo ultimo era quello di stimare il risparmio derivante da contributi pubblici alle imprese “eliminabili” e utilizzarlo per poter ridurre la pressione fiscale.

Al fine di poter individuare quali sussidi alle imprese rientrassero fra quelli eliminabili, il rapporto si apre con una breve disamina sulle condizioni necessarie affinché un sussidio venga posto in essere. In termini economici, i sussidi alle imprese sono giustificabili solo *“quando i mercati non sono in grado di raggiungere obiettivi socialmente desiderabili”*, ossia quando la quantità prodotta di un bene sia inferiore a quella “ottimale”, definita come quella quantità che massimizzerebbe il benessere della società. Un

esempio di questo tipo è il settore Ricerca e Sviluppo all'interno delle imprese. Queste, tramite i profitti, internalizzano solo in parte il benessere prodotto all'interno della società dalla diffusione delle conoscenze. Dunque, i sussidi sono auspicabili quando correggono un "fallimento di mercato". Essi però possono risultare dannosi qualora incentivino gli imprenditori a partecipare al "mercato politico", anziché dedicarsi all'attività imprenditoriale, e introducano costi di transazione (amministrativi o di gestione) che, inseriti nel computo totale, portino i costi sociali a superarne i benefici. Inoltre, un sussidio risulta efficace se induce attività addizionali, cioè non finanzia attività che l'impresa metterebbe in luogo comunque.

Tenuto conto delle considerazioni teoriche sopra elencate, il rapporto Giavazzi definisce come non giustificabili (e quindi abrogabili) quei trasferimenti che:

- a) non correggono alcun "fallimento di mercato", ossia non apportino alcun effetto economico positivo e desiderabile per la società nel suo complesso;
- b) i cui costi indiretti (costi di transazione o incentivi distorti agli imprenditori) superino i benefici.

Il rapporto si conclude con uno schema di decreto legge ove è prevista l'abrogazione di tutti i contributi salvo quelli giustificati dai criteri a) e b), e *"quelli finanziabili con fondi europei e quelli diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico."*

L'ammontare risparmiato dall'eventuale abrogazione dei contributi eliminabili è di circa 10 miliardi l'anno. Secondo gli autori, se questo taglio di spesa fosse utilizzato per ridurre la pressione fiscale, *"può far crescere il reddito in modo più che proporzionale. In altre parole, se accettiamo che i contributi eliminabili ammontino a circa 10 miliardi di euro l'anno, la loro abrogazione produrrebbe, nell'arco di due anni circa, un aumento del livello del PIL di 1,5 per cento."*

Il rapporto si conclude con una precisa indicazione di politica economica: ridurre la pressione fiscale tramite una contrazione del "cuneo fiscale", la differenza fra il costo del lavoro per l'impresa e il salario netto del lavoratore. Redistribuendo così a tutte le imprese gli eventuali tagli precedentemente stabiliti, si potrebbe venire a creare un *"ampio consenso favorevole a questi interventi"*.

2.5.5. Delega Fiscale art. 4 - art. 15 (2014)

Con la legge n. 23 del marzo del 2014¹¹² *"Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita"* approvata il 24 febbraio 2014, il Primo Ministro Renzi annunciava una riduzione radicale della tassazione sul lavoro e una riduzione a doppia cifra del cuneo fiscale. In particolare l'articolo 4, "Erosione e spese fiscali", prevedeva la redazione di un rapporto annuale sulle spese fiscali¹¹³, eventualmente valutate da una Commissione, costituita da un massimo di quindici

¹¹² <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/3/12/14G00030/sg>

¹¹³ Definite, dal comma 1 dell'articolo 4 della L. n. 23 del 24/02/2014, come *"qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore"*.

esperti indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di “*ridurre, eliminare o riformare quelle voci di spesa ingiustificate o che costituiscono una duplicazione*”^{114 115}.

L'articolo 15 della L. n. 23/2014 “Fiscalità energetica e ambientale” per la prima volta in una legge italiana prevedeva una riforma della fiscalità ambientale finalizzata a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica¹¹⁶.

In linea con le politiche e le misure adottate dall'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo, in conclusione, è invitato ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale. Tutto ciò, avendo presente la tassazione già vigente a livello regionale e locale, nel rispetto del principio della neutralità fiscale ed in raccordo con l'esito della Proposta della Commissione europea di revisione della Direttiva quadro sulla tassazione dei prodotti energetici (Comunicazione (COM 2011) 169)¹¹⁷. La proposta di revisione, però, successivamente è stata ritirata dalla Commissione europea, nel dicembre del 2014, “*a causa delle difficoltà incontrate nella prosecuzione dei negoziati*”¹¹⁸, come si evince dalla Relazione Programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (Anno 2016)¹¹⁹. Di fatto, l'articolo 15 non è stato attuato, nonostante la proroga della delega fiscale al 26 giugno 2015 (art. 1, comma 2 della legge n. 34/2015 di conversione del D.L. n. 4/2015).

2.5.6. Collegato ambientale (Legge 221/2015)

Il 2 febbraio del 2016 è entrata in vigore la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015¹²⁰ dal titolo “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento

¹¹⁴ “ferma restando la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica”.

¹¹⁵ L'applicazione dell'articolo 3 “*Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale*”, dell'articolo 4 “*Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale*” della L. 23/2014 hanno trovato applicazione con l'approvazione del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160 “*Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23*”.

¹¹⁶ Vale la pena riportare integralmente i contenuti dell' Art. 15 Fiscalità energetica e ambientale:

“1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169 della Commissione, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva negli Stati membri dell'Unione europea.”

¹¹⁷ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC0410&from=EN>

¹¹⁸ <http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2016/02/09/leg.17.bol0588.data20160209.com06.pdf>

¹¹⁹ <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/964831.pdf>

¹²⁰ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016. www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/1/18/16G00006/sg

dell'uso eccessivo di risorse naturali¹²¹. Il provvedimento contiene misure in materia di protezione della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, emissioni di gas a effetto serra e energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo, risorse idriche, capitale naturale, sussidi e sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici.

L'art. 68 della legge, dal titolo “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli”, è la fonte normativa per la predisposizione della presente relazione.

È previsto che tale catalogo di sussidi, intesi nella loro definizione più ampia¹²², fosse istituito presso il MATTM, il quale per la sua redazione può avvalersi, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), delle informazioni rese disponibili dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca.

Il fine del documento è quello di supportare il Parlamento e il Consiglio dei Ministri nella definizione delle politiche ambientali tese ad accogliere le raccomandazioni comunitarie e internazionali. Sarà, inoltre, valido strumento conoscitivo per eventuali *spending review* in materia di somme attualmente destinate a riduzioni ed esenzioni fiscali; e occasione per sistematizzare le attività già in corso in altre amministrazioni, evitando duplicazioni di processo. La norma prevede che il Catalogo sia aggiornato entro il 30 giugno e presentato alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 31 luglio di ogni anno.

Nella stessa L. n. 221/2015 sono presenti sussidi con impatto ambientale. Nei vari capi della norma, si segnalano:

- nel Capo I (Disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile) sono previste risorse per incentivare la mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità casa-scuola e casa-lavoro;
- nel Capo III (Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la produzione di energia) sono state incluse, nella serie degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema EU-ETS, la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione; inoltre, sono stati previsti titoli di efficienza energetica per i sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione;

¹²¹ Il c.d. “Collegato ambientale alla legge di stabilità 2014”.

¹²² Si considerano, tra gli altri, le spese fiscali, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.

- nel Capo IV (Disposizioni relative al *Green public procurement*) si prevede la riduzione delle garanzie previste che devono accompagnare l'offerta nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture, per i soggetti che possiedono le certificazioni EMAS ed Ecolabel;
- nel Capo V (Disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi) contiene una serie di misure finalizzate a incentivare l'acquisto dei prodotti realizzati con materiali post consumo e di scarto, definendo, tra l'altro, un sistema di incentivi per la produzione, l'acquisto e la commercializzazione di tali prodotti.
- nel Capo VI (Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti) sono previste diverse disposizioni.
 - Rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata, è stata prevista un'addizionale del 20% al tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (c.d. "ecotassa"), a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi nazionali; al contrario, il superamento di determinati livelli di raccolta differenziata farà scattare riduzioni del tributo speciale. L'attività di raccolta differenziata, inoltre, può essere sostenuta dalle regioni con l'introduzione di incentivi economici e con l'adozione di specifici programmi regionali di prevenzione nella produzione dei rifiuti e di educazione ambientale.
 - L'ecotassa è estesa anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico.
 - I Comuni presenti nelle isole minori o nel cui territorio insistono isole minori, inoltre, possono istituire un contributo di sbarco compreso tra 2,50 e 5,00 euro, al fine di finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.
 - Sono diversi i casi in cui può essere prevista una riduzione tariffaria: nel caso in cui i Comuni realizzino attività di prevenzione nella produzione di rifiuti; per le utenze domestiche e non domestiche (attività agricole e vivaistiche) che effettuano compostaggio aerobico; per le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione.
- nel Capo VII (Disposizioni in materia di difesa del suolo) si regola un credito d'imposta per le imprese che effettuano nel 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive;
- nel Capo VIII (Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua), infine, si prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) debba agire, da un lato, sull'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, in modo da assicurare agli utenti domestici del servizio idrico in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria ai bisogni fondamentali; dall'altro, sulla

definizione delle procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, al fine di salvaguardare la copertura dei costi e garantire il quantitativo minimo vitale di acqua.

2.5.7. Legge di stabilità 2016

Norme importanti, ai fini di questo Catalogo, sono state previste anche dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015¹²³ (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – Legge di stabilità 2016). Tale norma contiene le misure necessarie a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica specificati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015.

Raggruppando gli interventi normativi in base alle politiche ed alle materie, ne presentiamo i principali¹²⁴.

Il settore interessato dal maggior numero di misure è l'edilizia. Sono previste nuove detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito per all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici, nella misura del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. Si prorogano al 31 dicembre 2016, come il legislatore ci ha abituato in questi anni, le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo le attuali misure¹²⁵. Come novità, è prevista l'estensione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica anche all'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di climatizzazione. Infine, si segnala che il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi è esteso al caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva; e che è prevista un'aliquota ridotta della TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando non sia realizzata o gli immobili siano locati.

Nel settore energetico, si segnalano due interventi a favore dell'agricoltura, da un lato, rifinanziando la riconversione produttiva degli zuccherifici, orientandola verso la produzione di energia derivante da biomasse (bioetanolo, biodiesel, energia elettrica e termica); dall'altro, finanziando gli investimenti per l'acquisto di trattori e altre macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole di produzione primaria. Altra misura, prevede che le risorse non impegnate, derivanti dai proventi delle aste relative al sistema UE-ETS, siano destinate agli operatori nuovi entranti che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica

¹²³ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015. <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/rd/2015/12/30/15G00225/sg>

¹²⁴ Senato della Repubblica, Camera dei Deputati “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità 2016)” Dossier XVII Legislatura, 2016 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/46119_dossier.htm

¹²⁵ Il 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali; 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.

a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva. Infine, è stato concesso il diritto a fruire di un incentivo all'energia prodotta, fino al 31 dicembre 2020, da parte degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato o cesseranno, entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare dei vecchi incentivi.

Una delle disposizioni più interessanti la troviamo nel settore dei trasporti. In particolare, è stato previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il credito di imposta relativo all'accisa sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori per i veicoli di categoria "euro 2" o inferiore è eliminato. I risparmi che ne deriveranno andranno a incentivare l'acquisto di mezzi di ultima generazione per l'autotrasporto merci su strada (nella misura del 15% dei risparmi) e al Fondo per l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale (85% dei risparmi). Si prevedono, invece, incentivi per l'acquisto di nuovi autocaravan con classe di emissione non inferiore a "euro 5", in conseguenza della demolizione di veicoli di categoria da "euro 0" a "euro 2" (l'incentivo è di massimo 8.000 euro ed è previsto per gli acquisti effettuati nel 2016). Per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio nelle aree di confine delle Regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e la Svizzera, inoltre, è istituito un unico fondo, la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro annui. La misura non è però stata applicata per incompatibilità con la normativa europea.

Nel settore marittimo si segnalano l'abrogazione della tassa sulle unità da diporto; l'introduzione della possibilità da parte delle Autorità portuali, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico *transshipment* superiore all'80% del proprio traffico globale, di poter ridurre o esentare dalla tassa di ancoraggio le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale; la riduzione, nello stesso tipo di porti, delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto.

Infine, è stato introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno e l'estensione alle imprese della pesca e dell'acquacoltura degli interventi di competenza di Ismea a garanzia dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, anche utilizzando le risorse europee del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP).

2.5.8. La Commissione Marè sulle agevolazioni fiscali (2016)

A seguito della delega fiscale del 2014, il Governo ha nuovamente istituito una commissione di esperti per revisionare il rapporto sulle spese fiscali allegato alla manovra di bilancio, con la finalità di mettere in risalto le spese fiscali da ridurre, eliminare o riformare in quanto possano apparire, in tutto o in parte, ingiustificate o superate o duplicate.

Elementi di novità sono rappresentati fra le altre cose dall'inserimento, nell'Allegato alla Legge di Stabilità, della descrizione e dell'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, della

quantificazione degli effetti finanziari e del numero di beneficiari. Le categorie sono raggruppate in modo omogeneo, contrassegnate da un codice. Inoltre, ove possibile, per le spese fiscali introdotte da almeno cinque anni, il rapporto effettua confronti con eventuali programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle spese fiscali, con particolare riferimento alle ricadute sociali.

La Commissione è presieduta dal professor Marè (MEFOP) e, così come stabilito dal D.Lgs. n. 160/2015, è composta da quindici rappresentanti di cui *“due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cinque rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, un rappresentante dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d’Italia e tre professori universitari”*. Non sono presenti esperti del Ministero dell’Ambiente.

2.6. Le osservazioni degli organismi internazionali in relazione all’Italia

2.6.1. Analisi del potenziale di riforma EEA (2011)

L’EEA ha analizzato il potenziale di riforma della tassazione ambientale anche per l’Italia¹²⁶, sulla base delle buone pratiche applicate nei vari Stati membri.

L’analisi mostra che una potenziale riforma ambientale della fiscalità potrebbe portare ad aumento delle entrate da tassazione ambientale di 34,3 miliardi al 2015, portando la quota della fiscalità ambientale al 10-11% del totale delle entrate fiscali, contro il 6% del 2009, anno base dell’analisi. Nel 2009, le entrate derivanti dalle tasse ambientali sono state pari a 39,9 miliardi di euro e le entrate fiscali totali pari a 656 miliardi di euro.

Le proposte di riforma avanzate dall’EEA riguardano sia la fiscalità ambientale (potenziale di 28 miliardi al 2015) che la rimozione dei principali sussidi dannosi per l’ambiente, ivi inclusi gli sconti fiscali concessi rispetto ai livelli standard di tassazione (potenziale di 6,3 miliardi). Esse si basano sull’analisi delle esperienze di fiscalità ambientale e di rimozione dei sussidi dannosi, realizzate dagli altri Paesi europei. La quantificazione del gettito associato all’attuazione delle proposte di riforma è una prima stima, da verificare.

¹²⁶ EEA (2011d), Environmental Fiscal Reform – Illustrative Potential in Italy, EEA Staff Position Note 11/01, Prepared for conference “Environmentally-related taxation and fiscal reform” (Roma, December 15th 2011)

Tabella 12: Potenziale di gettito derivante dalla proposta dell'EEA di riforma della tassazione ambientale e dalla rimozione delle spese fiscali dannose per l'ambiente: stime per l'Italia, 2012-2015 (miliardi di euro)

	2012	2013	2014	2015	Commenti
IVA (21%)	442	1.191	1.941	2.807	Imposte non connesse alle imprese
Totale incluso IVA	5.855	13.440	21.674	28.001	

Rimozione dei sussidi SAD

Categoria riferimento	2012	2013	2014	2015	Commenti
Trasporto marittimo		164	328	492	Rimozione dell'esenzione fiscale sui carburanti utilizzati
Agricoltura		272	545	817	Eliminazione delle agevolazioni sulle imposte energetiche
Autotrasporti		32	63	95	Rimozione del credito d'imposta sull'accisa gasolio
Gas & elettricità	2.130	2.130	2.130	2.130	Allineamento dell'aliquota IVA agevolata allo standard IVA
Gas & elettricità	500	500	500	500	Allineamento delle agevolazioni fiscali ai livelli standard
Auto societarie		767	1.533	2.300	Eliminazione dei sussidi a beneficio delle auto societarie (Stima 8,2 miliardi di euro)
Totale	2.630	3.865	5.099	6.334	

Tassazione ambientale

Tasse sull'energia	2012	2013	2014	2015	Commenti
Accise su benzina e gasolio		821	1.642	2.463	Aumento dell'aliquota d'accisa sul gasolio al livello di quella sulla benzina (approccio inglese) 841 Livelli minimi proposti con la revisione della direttiva UE/96/2003
Elettricità		541	1.081	1.081	Famiglie: allineamento dell'accisa al livello di Germania/Olanda/Danimarca ed Austria Imprese: allineamento al livello di Germania/Olanda e Danimarca
Gas	62	1.098	1.098	1.098	Allineamento all'aliquota minima prevista dalla dir. UE/96/2003 62 Allineamento dell'aliquota del gas all'aliquota minima dir. UE/96/2003 200 Allineamento dell'aliquota del gas all'accisa sulla benzina
Carbone e oli minerali	173	173	173	173	Allineamento dell'aliquota d'accisa allo stesso tasso livello del gas (2,6 €/GJ) 556 Allineamento della tassazione per gli usi industriali a quella per gli usi delle famiglie – approccio inglese
Tassa sul carbonio	2.000	2.500	3.000	3.500	Introduzione nei settori non-ETS di una Tassa sul carbonio a partire da un livello di 10€/tCO ₂ , incrementato negli anni (approccio irlandese)
Sub-totale	2.791	6.577	10.362	12.724	

Tasse su inquinamento e risorse	2012	2013	2014	2015	Commenti
Tassa sui prelievi idrici	460	920	1.380	1.840	Applicazione dei livelli di imposizione e del sistema vigente in Danimarca. Questo sistema consentirebbe di ridurre le perdite di rete dall'attuale 30-40% del prelievo al 10%
Tassa sui rifiuti smaltiti tramite discarica e incenerimento (senza recupero di energia)	163	325	488	650	Applicazione del livello di tassazione irlandese di 50 €/t – questo andrebbe indirettamente a sostegno dell'industria del riuso e riciclo
Tassa sull'imballaggio		400	800	1.250	Applicazione di livelli di tassazione coerenti con gli oneri ambientali, secondo l'approccio adottato in Olanda e Danimarca
Imposta sulle acque di scarico		327	653	980	Applicazione dei livelli di tassazione adottati in Olanda al fine di favorire l'adeguamento alla normativa
Imposta sulle emissioni di SO ₂ e NO _x	1.000	1.000	1.500	2.000	Applicazione dei livelli di tassazione adottati Norvegia e Danimarca per ridurre i costi sanitari dell'inquinamento atmosferico
Imposta sulle emissioni di GHG-azotati (N ₂ O)			50	50	Per le emissioni di N ₂ O associate ai fertilizzanti utilizzati in agricoltura, applicazione dello stesso livello di carbon tax in termini di tonnellate di CO ₂ equivalente
Tassa sui pesticidi			600	600	Applicazione dei livelli di tassazione adottati in Danimarca, a tutela della biodiversità
Sub-totale	1.623	2.972	5.471	7.370	
Totale imposte ambientali	5.414	12.248	19.733	23.694	

Totale complessivo (proposte di riforma delle tasse ambientali + rimozione dei sussidi dannosi per l'ambiente):

	2012	2013	2014	2015	Commenti
Tutte le misure	8.485	17.304	26.773	34.335	

Nota: le proposte riportate in tabella sono basate sulle esperienze maturate in altri Paesi Europei - ipotizzando una graduale attuazione delle misure nell'arco dei 4 anni.

Fonte: EEA (2011d)

2.6.2. Raccomandazioni OCSE (2013)

Nell'ambito delle raccomandazioni fornite dall'OCSE, finalizzate a definire le priorità per la crescita sostenibile del Paese attraverso una serie di valutazioni e raccomandazioni di medio-lungo periodo, viene rilevata la necessità per l'Italia di:

- ✓ attuare un'ampia riforma fiscale in materia di tassazione ambientale, nel contesto della proposta più generale di riforma del sistema fiscale, volta a:
 - i) eliminare le norme fiscali speciali con un impatto negativo sull'ambiente ed economicamente inefficienti;
 - ii) ristrutturare le imposte sull'energia e le tasse automobilistiche per riflettere al meglio le esternalità ambientali, comprese le emissioni di gas a effetto serra;

- iii) considerare l'opportunità di riformare le imposte ambientali esistenti sull'uso delle risorse e l'inquinamento, ovvero di introdurne di nuove;
- ✓ proseguire il regolare controllo delle agevolazioni ed esenzioni fiscali;
- ✓ introdurre un meccanismo per vagliare sistematicamente i sussidi diretti e indiretti, già esistenti o di cui si propone l'introduzione, alla luce del loro potenziale impatto ambientale;
- ✓ utilizzare in maniera più sistematica gli strumenti economici (canoni per il prelievo idrico, tasse sull'inquinamento e canoni d'uso) al fine di garantire una gestione efficace delle risorse idriche e un finanziamento sostenibile della gestione a livello dei bacini idrografici, anche per quanto riguarda il finanziamento delle misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- ✓ ristrutturare la tassazione dei prodotti energetici includendo esplicitamente una componente basata sul loro contenuto di carbonio (*carbon tax*), con lo scopo di completare il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione e di stabilire un prezzo del carbonio coerente per tutti i settori dell'economia;
- ✓ portare avanti la politica di promozione delle energie rinnovabili nel quadro di una strategia energetica nazionale, garantire la coerenza degli incentivi e dei relativi regolamenti ed adeguarli alla diminuzione dei costi delle tecnologie relative alle energie rinnovabili;
- ✓ razionalizzare gli incentivi per l'efficienza energetica e assicurarsi che la molteplicità dei sussidi contribuisca efficacemente al superamento delle barriere e non comporti costi eccessivi; potenziare ulteriormente il sistema dei certificati bianchi, ad esempio nel settore dei trasporti;
- ✓ ampliare l'uso di meccanismi basati sui prezzi, quali i pedaggi urbani, per ridurre le emissioni correlate all'uso di autoveicoli nelle zone urbane; ristrutturare il sistema di tassazione sui veicoli, sia per le autovetture sia per i veicoli commerciali pesanti, includendo elementi che riflettano le emissioni di CO₂ e le altre esternalità ambientali.

Raccomandazioni che sono state richiamate in sede del “*Global Conference on Environmental Taxation*” (GCET) svoltosi a Copenaghen nel settembre 2014 dal Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze Fabrizia Lapecorella e da Aldo Ravazzi Douvan, Senior adviser sulla riforma della fiscalità ambientale presso il Ministero dell'Ambiente¹²⁷. I due autori hanno sottolineato l'urgenza di adottare un sistema fiscale ambientale d'avanguardia, prendendo spunto dalle *best practices* presenti in altri Paesi ed evidenziando l'arretratezza sul fronte della rimozione dei SAD, appena accennata alla fine del 2013. Hanno altresì espresso pareri positivi sulla presenza di SAF, sottolineata anche in questo Catalogo, aggiungendo però che vi sono ampi margini di miglioramento.

¹²⁷ Lapecorella F., Ravazzi Douvan A. (2014), http://conferencesauk.dk/fileadmin/conferences/gcet/Presentations_in_the_detailed_programme/H.07_Ravazzi-Lapecorella_Italy_GCET_Copenhagen_25.09.2014.pdf

2.6.3. Raccomandazioni semestre europeo (2011-2016)

Nell'ultima risoluzione del 25 febbraio 2016 sul Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche in materia di analisi annuale della crescita 2016, il Parlamento europeo, in riferimento alle tematiche ambientali, raccomanda agli Stati membri:

- ✓ la necessità di definire un quadro fiscale che valorizzi lo sviluppo di politiche sostenibili e che sia conforme al principio “chi inquina paga”, dando i giusti segnali a favore di investimenti nell'efficienza delle risorse, nella modernizzazione dei processi di produzione e nella fabbricazione di prodotti più duraturi e più facilmente riparabili;
- ✓ la necessità di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente, comprese quelle a favore dei combustibili fossili, e di trasferire gli oneri fiscali dal lavoro all'inquinamento ambientale¹²⁸.

Lo stesso Parlamento nella Relazione sull'analisi annuale della crescita 2015 aveva invitato i singoli Stati membri a far sì che:

- ✓ “*le politiche nazionali, coordinate all'interno della procedura del semestre europeo, siano coerenti con la strategia europea di sviluppo sostenibile*” e aveva quindi ribadito l'esigenza di sopprimere gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili e di trasferire gli oneri fiscali dal lavoro alle attività inquinanti¹²⁹.

Inoltre nella pubblicazione sulle raccomandazioni per l'Italia del luglio 2015, in merito al Piano Nazionale di Riforma (PNR), il Consiglio dell'Unione Europea sottolinea al punto 15 che “*l'Italia ha compiuto passi in avanti significativi per alleggerire l'onere fiscale sul lavoro, che però resta alto. [...] Rimangono lettera morta la revisione dell'imposizione ambientale e l'eliminazione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente*”¹³⁰.”

Raccomandazione ribadita anche nella Relazione sull'analisi annuale della crescita 2014 in cui il Parlamento Europeo concordava con la Commissione sulla:

- ✓ necessità per gli Stati Membri di perseguire un risanamento di bilancio propizio alla crescita;
- ✓ necessità di semplificare i sistemi fiscali, riducendo le tasse e i contributi di sicurezza sociale, in particolare per i redditi medi e bassi e spostare gli oneri fiscali dal lavoro ai consumi e alle attività dannose per l'ambiente al fine di stimolare la crescita, gli investimenti privati, la creazione di posti di lavoro, di rendere più efficienti gli sforzi volti al risanamento e di promuovere gli investimenti nell'istruzione, nella ricerca e nello sviluppo e nelle politiche attive del mercato del lavoro;
- ✓ necessità di una revisione delle aliquote ridotte dell'IVA e delle agevolazioni fiscali dirette¹³¹.

Stesse indicazioni ricevute dalle raccomandazioni del Semestre Europeo già nel 2011 e nel 2012 in cui si invitavano gli Stati membri a rimodulare in senso ambientale le tasse esistenti prevedendo un generale

¹²⁸ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDocdo?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0058+0+DOC+PDF+V0//IT>

¹²⁹ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDocdo?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0037+0+DOC+PDF+V0//IT>

¹³⁰ [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H0818\(17\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H0818(17)&from=IT)

¹³¹ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDocdo?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0084+0+DOC+PDF+V0//IT>

spostamento del carico fiscale dal lavoro all'inquinamento e alle risorse. In particolare, per l'Italia nel 2012 era richiesto, tra l'altro, di agire per spostare gli oneri fiscali dal capitale e dal lavoro verso la proprietà e il consumo così come verso l'ambiente. Nel 2013 la stessa raccomandazione è stata ancora più esplicita e impegnativa: “*trasferire il carico fiscale da lavoro e capitale ai consumi, beni immobili e ambiente assicurando la neutralità di bilancio*”¹³². Nel 2014 la Commissione Europea ha riproposto puntualmente di “*..spostare ulteriormente il carico fiscale verso i consumi, i beni immobili e l'ambiente, nel rigoroso rispetto degli obiettivi di bilancio*”¹³³.

2.6.4. Raccomandazioni del Consiglio Nazionale della Green Economy

Il Consiglio Nazionale della Green Economy composto da 64 organizzazioni di imprese rappresentative la *green economy* in Italia, è l'istituzione che ha promosso gli Stati Generali della Green Economy in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Consiglio ha promosso una serie di raccomandazioni elaborate attraverso 8 gruppi di lavoro¹³⁴. In particolare per quanto attiene al Catalogo, il Consiglio ha indicato nel Gruppo di lavoro numero 3 definito “Energia e Clima” la necessità di:

- ✓ varare un Piano di Azione Nazionale e una Riforma della *Governance* per l'Energia e il Clima per adempiere agli obiettivi sottoscritti in sede comunitaria;
- ✓ avviare una Riforma della Fiscalità Ecologica, introducendo una tassa sul carbonio e riallocando gli incentivi dannosi per l'Ambiente. “*Tale misura si rileva necessaria al fine di alleggerire il prelievo fiscale dall'impresa e dal lavoro spostandolo maggiormente sull'utilizzo di risorse naturali e sull'inquinamento, riallocando anche gli incentivi esistenti per attività dannose per l'ambiente*”. L'invito del Consiglio è quello di introdurre una carbon tax, da qui al 2020, applicata inizialmente alle accise di benzina e gasolio e successivamente anche ad altri settori con importi crescenti. È necessaria, inoltre, una tassa sul carbonio dei prodotti di importazione provenienti dai Paesi Esteri (*borden tax*), con gli stessi livelli di tassazione della *carbon tax* per i prodotti nazionali;
- ✓ cambiare passo sull'efficienza energetica rafforzando e innovando i meccanismi di supporto esistenti;
- ✓ rilanciare le Fonti di Energia Rinnovabili¹³⁵.

¹³² <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0362&from=IT>

¹³³ http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_italy_it.pdf

¹³⁴ 1. Eco-Innovazione e Start-Up, 2. Capitale Naturale e contabilità non finanziaria, 3 Energia e Clima, 4. Agricoltura e Alimentazione, 5. Gestione e tutela delle acque e dissesto idrogeologico, 6. Materiali, rifiuti ed economia circolare, 7. Mobilità sostenibile e 8. Fondi europei.

¹³⁵ http://www.statigenerali.org/cms/wp-content/uploads/2015/11/policy_recommendation_2015_del_Consiglio_nazionale_della_green_economy.pdf